



**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA MORTE**

## Indice Corso

- ≡ **Successione in generale**
- ≡ **Adempimenti successivi alla morte**
- ≡ **Dichiarazione di successione**
- ≡ **Accettazione dell'eredità**
- ≡ **Pagamento dei debiti ereditari**
- ≡ **Eventuale divisione del patrimonio ereditario**



**Jessica Ferrillo**  
avvocato

**Ancor prima di accettare l'eredità i successori hanno l'obbligo di pagare le imposte sulla successione: ciò avviene tramite la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale, attraverso il quale viene comunicato all'Agenzia delle Entrate il **subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono così determinate le imposte dovute per la successione.**

**Con riferimento alla dichiarazione di successione si devono chiarire alcuni aspetti:**

- a chi compete fare la dichiarazione in oggetto
- quali sono i beni oggetti di dichiarazione
- quali sono, invece, i beni esclusi
- termini

**A**

**Sono tenuti – obbligatoriamente - a presentare la dichiarazione di successione:**

- **i chiamati all'eredità, salvo non abbiano dichiarato di volervi rinunciare**
- **i legatari ed i loro rappresentanti, nonché**
- **gli immessi nel possesso dei beni ereditari**
- **gli amministratori dell'eredità**
- **i curatori dell'eredità giacente e**
- **gli esecutori testamentari**

**B****Beni che vanno indicati nella dichiarazione di successione:**

Nella dichiarazione di successione devono essere indicati tutti i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte che rientrano nell'applicazione dell'imposta sulle successioni.

In particolare:

- trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di usufrutto, uso, abitazione, ecc., la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni
- immissione nel possesso dei beni dell'assente o di dichiarazione di morte presunta
- Beni e diritti trasferiti, anche se esistente all'estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l'imposta è dovuta limitatamente beni e diritti esistenti in Italia

**B****Nell'attivo ereditario rientrano:**

- Beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore netto globale imponibile dell'asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l'esistenza per un importo diverso;
- Rendite, pensioni e crediti;
- Aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- Navi, imbarcazioni e aereo mobili che non fanno parte di aziende;
- Gli oneri a carico degli eredi e del legatario relativi a prestazioni rivolte a soggetti terzi determinati individualmente, sono da considerarsi legate disposte in favore del beneficiario e quindi sono soggetti all'imposta di successione



**Beni che non vanno indicati nella dichiarazione di successione:  
Non vanno indicati nella dichiarazione di successione i beni e i diritti che non concorrono a formare l'attivo ereditario non essendo i medesimi soggetti al pagamento dell'imposta di successione**

**In particolare:**

- **I beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato che egli ne aveva perduto la titolarità;**
- **Le azioni, obbligazioni, quote sociali, quote di partecipazione al capitale, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e, in genere, tutti i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione**



- le indennità spettanti degli eredi iure proprio, quali le indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'indennità di mancato preavviso, il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, l'indennità di buonauscita, le indennità per assicurazioni previdenziali obbligatorie, le indennità per assicurazioni stipulate dal defunto, i ratei insoluti di pensioni o stipendi spettanti a dipendenti statali deceduti, i diritti d'autore, leggo indennizzo
- I crediti contestati giudizialmente la gara di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione
- I crediti verso lo Stato, i crediti verso enti pubblici territoriali e i crediti verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale
- I crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione
- I veicoli iscritti al PRA



**La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione**

**L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione non sussiste quando:**

- **l'eredità è devoluta al coniuge, all'unito civilmente, ai parenti in linea retta del defunto;**
- L'attivo ereditario un valore non superiore a € 100.000;
- Nell'eredità non vi sono beni immobili o diritti reali immobiliari;
- Nell'asse ereditario non vi sono beni immobili soggetti a valutazione.

## LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PUÒ ESSERE:

- incompleta, quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario;
- infedele, quando non raffigura l'esatta consistenza dell'attivo o del passivo;
- irregolare, Quando manca dell'indicazione degli allegati richiesti dalla legge;
- nulla quando redatta su una modello difforme o non sottoscritta;
- Omessa, cioè mai presentata
- Tardiva, cioè presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni

### È possibile ricorrere al ravvedimento operoso

Se la dichiarazione di successione è presentata successivamente al termine di legge, chi è tenuto si espone a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all'aumentare del ritardo

**Laddove si verificano delle modificazioni patrimoniali dopo la presentazione della dichiarazione di successione, va presentata una dichiarazione di successione integrativa che contempra le variazioni intervenute**

La dichiarazione di successione, da predisporre su apposito modello a disposizione presso l'Agenzia delle entrate a pena di nullità della dichiarazione stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza (domicilio fiscale) nel caso in cui il de cuius fosse residente in Italia

A partire dal 2014 per le successioni aperte al 3 ottobre 2006 la dichiarazione deve essere spedita telematicamente mediante il software messo a disposizione dal sito dell'Agenzia delle Entrate

**Nel caso, invece, in cui il defunto fosse residente all'estero, la dichiarazione di successione andrà presentata presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana**

## VOLTURA CATASTALE

**La voltura catastale è un procedimento che consiste nell'aggiornare gli atti conservati in Catasto, sia del Catasto Terreni che del catasto Fabbricati**

La domanda di voltura va presentata all'Agenzia delle Entrate - Territorio competente (quello nella cui Provincia è stato registrato l'atto o presso quello dove ricadono i beni trasferiti) entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto stesso (rogito, ordinanza, sentenza, Dichiarazione di Successione, ecc.).

Se vi sono più cespiti (urbani e terreni) nello stesso comune dovrà essere utilizzata una domanda di voltura per gli immobili urbani ed una per i terreni

## VOLTURA CATASTALE

Alla domanda di voltura, che aggiornerà gli intestatari catastali per tenere in evidenza i trasferimenti da una persona ad un'altra, vanno allegati nel caso della Dichiarazione di Successione i seguenti documenti:

- copia della Dichiarazione di Successione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- copia dell'eventuale testamento (in caso di Successione testamentaria)
- copia del verbale della eventuale rinuncia all'eredità

## ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Tra gli adempimenti successivi alla morte, al fine di subentrare nel patrimonio del defunto, vi è l'accettazione dell'eredità.

L'accettazione dell'eredità può essere:

- ESPRESSA O TACITA
- PURA E SEMPLICE O CON BENEFICIO DI INVENTARIO

## PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

La regola generale in materia di debiti ereditari è che i medesimi gravino in proporzione sugli eredi.

Quindi i debiti ereditari gravano sugli eredi.

Non gravano sui legatario, salvo che il testatore non abbia previsto diversamente ed in tal caso solo nei limiti del valore della cosa legata.

La regola della proporzionalità dei debiti può essere derogata dal testatore che può prevedere una diversa ripartizione dei debiti.

## DIVISIONE EREDITARIA

Laddove si instauri la comunione ereditaria, si può procedere alla divisione ereditaria.

La divisione ereditaria è l'atto attraverso il quale si addviene allo scioglimento della comunione esistente.

Può essere di tre tipi:

- GIUDIZIALE
- CONTRATTUALE
- TESTAMENTARIA